

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato Inail), codice fiscale e partita IVA 00968951004, in persona del Direttore regionale Dott. Daniele Leone, domiciliato per la carica in via Nuova Poggioreale Angolo san Lazzaro, Napoli

e

la Società Servizi Sanitari Srl (di seguito denominata Struttura), codice fiscale e partita IVA 06912251219 con sede e domicilio fiscale in Napoli, Viale Maria Bakunin n. 93, rappresentata dal Dott. Severino Giovanni, domiciliato per la carica presso la sede

Premesso che

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";
- l'Inail e la Regione Campania in data 15/11/2016 hanno stipulato una convenzione in ragione della quale l'Inail potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
- la struttura ha manifestato interesse ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici - su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso - le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
- la struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3 Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste rientranti nei LEA e nei LIA di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all. 1), della quale costituisce parte integrante.

La Struttura si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data di prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, da avviare entro 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei sabati. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo, se la Struttura non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato all'Inail per ogni singolo progetto.

Qualora i sanitari di Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

Art. 4 Corrispettivi delle prestazioni rese

La Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni riabilitative dalla stessa indicate nell'allegato elenco (All.1) che potrà essere aggiornato concordemente con comunicazioni via pec. Quanto ai LIA resta ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario Inail.

La struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'Inail, con analitica indicazione delle causali.

Come indicato dal "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.511 del 20 dicembre 2018" (All.1), le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'Inail, quale soggetto passivo, e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio

(SdI), non dovranno contenere più alcuna indicazione del nome e cognome dell'assistito o di altri elementi, quali ad esempio il codice fiscale, che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

Ciò premesso, al fine di consentire comunque all'Istituto di ricondurre il documento fiscale all'infortunato/tecnopatico che ha ricevuto la prestazione, dovranno essere indicati nella fattura elettronica soltanto il numero del caso ed il numero dell'impegnativa, e, nel caso di prestazioni riabilitative (LIA), il numero di protocollo della regolare esecuzione resa da Inail ed il mese di riferimento, e non, invece alcun dato anagrafico e personale dell'assicurato.

Si rappresenta, altresì, che non potranno essere allegati alla fattura elettronica i documenti necessari all'istruttoria ed al conseguente pagamento, quali ad es. i modelli 127 I, i documenti di trasporto, la regolare esecuzione (LIA), ecc. onde consentire all'Istituto la liquidazione della fattura emessa, tali documenti dovranno essere trasmessi a mezzo PEC alla Sede competente, avendo cura di specificare nell'oggetto della stessa, la data ed il numero di fattura, il numero del caso ed il numero dell'impegnativa.

Nel caso in cui la fattura fosse riferita ad una pluralità di assistiti, sarà necessario indicare, nell'oggetto della PEC, la data ed il numero della fattura e, nel testo della stessa, il numero dei singoli casi e delle rispettive impegnative.

L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della Struttura.

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'Inail su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto da Struttura X alla competente ASL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Art.5 Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, comunicata via pec, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.6 Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell'accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec.

Art.7

Obblighi di riservatezza e sicurezza

Ai sensi del Codice della Privacy di cui al D.lgs n. 196/2003 come novellato dal D.lgs n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR-Regolamento UE n. 2016/679 e delle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa.

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8

Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Responsabilità e manleva

La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.

Art. 10

Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Napoli.

Art.11

Registrazione

Le parti convengono che il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura e a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi della Parte II



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Dette spese saranno a carico della parte richiedente, spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico di entrambe le parti in egual misura (da approfondire gli aspetti fiscali).

Napoli, 12/10/2022

Per l'INAIL – Direzione Regionale
per la Campania
direttore regionale
dott. Daniele Leone

Legale rappresentante
dott. Severino Giovanni